

PSICOLOGIA E CONTESTO PENITENZIARIO: UNO SGUARDO STORICO (*)

PATRIZIA PATRIZI (**)

SOMMARIO: Premessa. 1. – Gli antecedenti. — 2. – Il Regolamento del 1891: retribuzione e correzione morale. — 3. Le premesse della rieducazione. — 4. – Il pensiero scientifico e le funzioni applicate. — 5. – I nuovi temi penitenziari.

Premessa

La cornice entro cui si colloca il presente lavoro e la scelta di un taglio storico intendono marcare l'importante passato della Rivista che lo accoglie. La *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nata nel 1979, vanta infatti un percorso di dibattito sulle questioni penali e penitenziarie che riconduce virtualmente alla seconda metà del secolo scorso (1865), quando Napoleone Vazio fonda le *Effemeridi Carcerarie*. Seguiranno la *Rivista di Discipline Carcerarie* del Beltrani Scalia e la *Rivista di Diritto Penitenziario*, fondata da Novelli. Nel 1951, la Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena proporrà la *Rassegna di Studi Penitenziari*, integrata, nel 1959, dai *Quaderni di Criminologia Clinica* che, accanto a contributi dottrinali e notiziari scientifici, accoglieranno resoconti di iniziative sperimentali e discussioni di casi clinici provenienti dai Centri di osservazione, in particolare, dall'importante Istituto di Roma-Rebibbia. Nel 1979, la *Rassegna di Studi Penitenziari* e i *Quaderni di Criminologia Clinica* verranno unificati nella Rivista che oggi riprende la pubblicazione.

(*) Il presente lavoro è tratto, con ampliamenti e rivisitazioni, dal volume della stessa autrice *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.

(**) Ricercatore di psicologia sociale - Università degli Studi - Sassari.

Il contributo scientifico, giurisprudenziale e operativo che la Rassegna ha saputo offrire ha spesso accolto la voce psicologica ed è in riferimento a tale tradizione che riteniamo opportuno ricordare alcuni dei passaggi che hanno caratterizzato gli sviluppi della disciplina psicologica nei suoi rapporti con la materia penitenziaria. L'ambito scientifico-disciplinare di riferimento è rappresentato dalla psicologia giuridica, disciplina «di confine», come recentemente è stata definita da De Leo (1995) «che si impegna a connettere la psicologia e la giustizia con i loro problemi» (p. 28) non solo, né in senso principale, per gli obiettivi, storicamente più sviluppati, di garantire efficacia all'amministrazione della giustizia, ma con lo scopo di sollecitare e mantenere attivo il dialogo fra diritto e psicologia sui temi che investono il rapporto uomo-norma-istituzioni, sia nella quotidianità dell'interazione che nelle sue evoluzioni di natura problematica e conflittuale (Quadrio, 1991; De Leo, 1995; Patrizi, 1996). Nell'ormai storica ripartizione disciplinare proposta da Ferri — dapprima nel corso delle sue lezioni di diritto e procedura penale (1910-11), poi nel discorso al Congresso Internazionale di Antropologia Criminale tenutosi a Colonia nel 1911 (1926) — successivamente ripresa e sviluppata in termini di complessità applicativa (Gulotta, 1979, 1987; De Leo, 1995), la psicologia penitenziaria rappresenta una delle branche della psicologia giuridica, accanto alla psicologia criminale — il cui *focus* è lo studio del crimine e delle espressioni delinquenziali —, a quella legale — orientata all'analisi degli aspetti psicologici sottesi alle norme e da esse richiamati — e alla giudiziaria — il cui interesse è rivolto a soggetti, interazioni e dinamiche propri della fase processuale. Nata come psicologia carceraria (Ferri, 1910-11, 1926) o correzionale (Ferri, 1925), tale diramazione della psicologia giuridica verrà in seguito denominata psicologia rieducativa (Gulotta, 1979) a riconoscimento dei nuovi significati concettuali affermati dal settore scientifico e assunti anche normativamente dall'allora recente Ordinamento Penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975). In questa sede si assume la denominazione di psicologia penitenziaria (Patrizi, 1996), sia per marcare le distanze da una concezione, quella rieducativa, entrata oggi fortemente in crisi,

sia per mantenere i confini del suo ambito applicativo rappresentato, appunto, dal contesto penitenziario e dai suoi dintorni. L'*excursus* che segue intende proporsi come lettura delle principali tappe che hanno caratterizzato le applicazioni della psicologia al contesto penitenziario e dei problemi concettuali che ne hanno costruito la fisionomia più recente.

1. – *Gli antecedenti*

Il quadro attuale della psicologia penitenziaria e il suo sviluppo storico rinviano, da una parte, all'evoluzione delle conoscenze acquisite dal settore criminologico, dall'altra, alle definizioni normative che, nel tempo, si sono avvicinate a regolare la fase dell'esecuzione penale. La sua origine, piuttosto recente, conta non più di venti anni (tranne isolate sperimentazioni della fine degli anni Sessanta, infatti, gli psicologi entrano negli istituti penitenziari solo nel '78), ma i nuclei concettuali della sua fondazione riconducono alla seconda metà del secolo scorso quando, agli slanci filantropici che, nel Settecento, avevano tentato di contrastare la crudeltà e gli abbrutimenti delle prigioni, si vennero progressivamente a sostituire criteri di ordine legale e intendimenti scientifici. L'umanità e la legalità delle pene, quali principi irrinunciabili della Scuola Classica, e il recupero sociale del reo, sostenuto dalla Scuola Positiva, possono essere assunti a sfondo storico della materia. Il classicismo giuridico favorirà il percorso verso l'umanizzazione e la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale a contenimento degli arbitri amministrativi; mentre con il positivismo criminologico verrà recepita l'importanza del metodo scientifico applicato allo studio dell'uomo delinquente e agli strumenti atti alla sua riabilitazione. Il recupero del detenuto, in particolare, consentirà di aprire la scienza delle prigioni e il penitenziario alle scienze ausiliarie del diritto: antropologia criminale, criminologia, psichiatria, biologia e psicologia.

Antesignano di questa apertura è il pensiero di Martino Beltrani Scalia, riassunto nella celebre esortazione a «studiare il delinquente», scritta nella memoria inviata al Congresso di Cincin-

nati del 1870 (Bavaro, 1956; Serra, 1995). In quella stessa sede, venne votato dall'Assemblea Generale un insieme di «Principi di discipline carcerarie», alcuni dei quali costituiscono precursori applicativi di quelle scienze ausiliarie: scopo riabilitativo dell'espiazione penale; riforma dei mezzi adottati dalla pratica penitenziaria a prevenzione della recidiva; progressione delle forme espiative in funzione della condotta; abolizione del silenzio, quale strumento diffuso di disciplina e coercizione, verso sistemi di vita carceraria improntati alla socialità; studio della pazzia e dei suoi rapporti con il delitto; cura degli alienati (Bavaro, 1956).

Molti di tali principi, già presenti all'attenzione dei penitenziaristi italiani, trovarono luogo di divulgazione nella *Rivista di discipline carcerarie*, fondata dallo stesso Beltrani Scalia e nel Congresso Internazionale Penitenziario di Roma del 1885. Quest'ultima occasione segna l'avvio di un nuovo indirizzo che esprime «la filosofia della riforma 'permanente' fondata sul mantenimento dell'assoluto privilegio del carcere all'interno del sistema penale, ma con la continua ricerca della maggiore 'efficienza' e 'scientificità' di esso, sulla base del continuo perfezionamento delle tecniche correzionali e di trattamento, gradualità e flessibili» (Daga, 1989, p. 17). Sul fronte scientifico si svilupperà lo studio concreto del fenomeno criminale valorizzando gli apporti delle statistiche giudiziarie e i progressi compiuti dalle scienze biologiche e sociali.

A lungo, però, si resterà sul piano del movimento di idee e delle enunciazioni di principio: la pena continuerà ad essere oggetto della pratica amministrativa e le acquisizioni della scienza positiva verranno filtrate da un quotidiano carcerario impostato sul rigore disciplinare. Della scuola Classica sarà privilegiata l'ottica retributiva ricondotta a oppressione, nel diniego pressoché totale del principio di umanità e dei diritti elementari dell'uomo detenuto.

2. – *Il Regolamento del 1891: retribuzione e correzione morale*

Il Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del 1891, di due anni successivo al Codice penale Zanardelli e natu-

rale trasposizione dell'indirizzo retributivo da esso affermato, non apporta cambiamenti di rilievo: il clima repressivo viene anzi esasperato e l'afflizione fatta regola (Solivetti, 1985). Uniche conquiste di quegli anni, l'abolizione della catena al piede per i condannati ai lavori forzati (R.d. 2 agosto 1902, n. 337) e delle punizioni attraverso camicia di forza, ferri, cella oscura (R.d. 14 novembre 1903, n. 484), che vengono sostituite dalla cintura di sicurezza, come strumento a un tempo preventivo e repressivo, nei casi strettamente necessari a contenere violenze dovute a una «momentanea esaltazione mentale» o ad un «deliberato proposito di aperta ribellione» (art. 5 R.d. 14 novembre 1903, n. 484, cit. in Neppi Modona, 1973, p. 1935).

È l'epoca in cui alla Direzione generale delle carceri lo spirito di rinnovamento auspicato dal Beltrani Scalia veniva recepito e sostenuto nei suoi risvolti pratici dal suo successore Alessandro Doria. Il carattere repressivo-disciplinare resta però immutato e ispira le riforme del periodo apparentemente dettate da un senso sia pure minimale di umanità. È lo stesso Doria, nella relazione al decreto n. 484, a denunciare «che l'intento della riforma — scontato un generico fine umanitario e pietistico — non è di mutare il fondamento del sistema disciplinare, ma semplicemente di razionalizzarlo, eliminando alcune infrazioni e punizioni che non avevano dato buona prova e introducendone altre di cui si era avvertita l'esigenza, in modo da snellire la complessa materia e renderla di più facile interpretazione e applicazione» (Neppi Modona, 1973, p. 1935). Le strade percorse dal riformismo giolittiano, d'altronde, venivano segnate sul terreno della strumentalità e, nella questione carceraria, regnava il più completo immobilismo, salvo qualche innovazione utilitaria più che umanitaria, come l'impiego di condannati in lavori di bonifica dei terreni incolti o malsani: l'erario poteva almeno in parte essere compensato dei soldi spesi per il loro mantenimento e la società ne avrebbe tratto vantaggi. Fra le riforme attuate durante la gestione Doria, si ricordano: la separazione amministrativa dei riformatori dalle carceri e l'istituzione delle figure di censore, vice-censore e istitutore, con una nota di interesse in questa sede: nella formazione degli allievi-istitutori vengono inserite *«le nozioni di*

pedagogia applicata all'educazione e i principi elementari di antropologia» (Bavaro, 1956, p. 215). Le finalità della pena si identificano con la correzione morale, come si evince dalla relazione di Zanardelli al Codice del 1889 (1) e da alcuni passi del Regolamento carcerario del 1891 (2).

3. – *Le premesse della rieducazione*

Il 14 luglio 1907 viene emanato il Regolamento per i riformatori governativi (R.d. n. 606), pietra miliare dell'indirizzo rieducativo che, nel minorile, trova il contesto privilegiato di affermazione sull'approccio repressivo-retributivo. Due anni prima era stato fondato a Milano l'Istituto pedagogico forense; nel 1908, una circolare dell'allora Guardasigilli Orlando esorta i giudici a un'attenzione psicologica e sociale nei confronti dei minorenni; nel 1909 viene nominata una Commissione di studio sulla delinquenza minorile, con gli obiettivi di individuare le cause del fenomeno e predisporre un codice speciale. La Commissione era presieduta dal senatore Quarta e composta, fra gli altri, da De Sanctis e Majno (Bavaro, 1956; De Leo, 1981; Solivetti, 1985). Il Progetto Quarta (3) non ebbe seguito per vicende politiche e la circolare Orlando scarsa applicazione, ma i loro intenti permeeranno le successive spinte di riforma. Essi erano indice di una cultura penalistica orientata a

(1) «E tutto ciò si ispira sempre all'alto e vero concetto della legge penale (...) che non ha soltanto ufficio di intimidire e di reprimere, ma eziando di correggere e di educare»; «(...) interessa che la giustizia penale sia più correttiva che coercitiva (...)» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 21).

(2) In particolare l'art. 46 che parla di «riforma morale» e l'art. 67 che, a tale scopo, fa «obbligo precipuo al direttore di mettere ogni studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 21).

(3) Fra le riforme in esso contenute: l'unificazione in un solo codice di tutte le normative e i regolamenti riguardanti i minori; l'istituzione di una magistratura territoriale, posta sotto il controllo di un Tribunale supremo, con compiti di vigilanza in materia di tutela, assistenza, protezione, istruzione e correzione; l'istituzione di un corpo speciale di polizia; una procedura penale specifica con dibattimento a porte chiuse e assenza di pubblico ministero; condanne variegate, dall'ammonizione alla detenzione in casa, all'affidamento familiare o presso istituti di beneficenza, infine il riformatorio (De Leo, 1981).

mediare i contrasti di Scuola, introducendo, in un *corpus* di leggi a base retributiva, alcuni dei principali assunti del pensiero positivista: lo studio scientifico dei delinquenti e la loro classificazione; la segregazione a scopo riabilitativo e di difesa sociale; la cura dell'alienato come mezzo di prevenzione speciale e la conseguente indeterminatezza delle misure secondo gli indici di guarigione.

Un reale compromesso verrà realizzato solo con l'eclettismo della Terza Scuola e avrà effetti pratici con il Codice penale del 1930 e il Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931, ma il preludio della sua attuazione si colloca in quei primi anni del Novecento, quando l'ipotesi di leggi speciali per i minori e l'istituzione di manicomi giudiziari sanciscono l'opportunità della segregazione a fini curativi. È questo l'indirizzo che prenderà l'applicazione dei principi positivisti con uno sbilanciamento sul fronte delle ipotesi bio-antropologiche e psichiatriche: i minorenni e gli alienati sono i primi soggetti d'attenzione, posti in un'area periferica della punibilità, in quella «zona delle diversità naturali» governata da criteri di ordine scientifico e, in loro nome, pressoché sganciata dai canoni classici della legalità (De Leo, 1981). La riabilitazione, complemento scientifico del correzionalismo disciplinare, segnerà i percorsi applicativi del trionfo pena-retribuzione-emenda (Pellingra, 1959) e diverrà passaporto agli studi del naturalismo criminologico che, dai minorenni e dai pazzi, si estenderanno fino a fare dell'intera popolazione carceraria un immenso laboratorio di ricerca, dove «chi è osservato si trasformerà ben presto in *cavia*, chi osserva in *scienziato*, il carcere in *osservatorio sociale*» (Pavarini, 1980, p. 20).

Gli sviluppi di questo scenario vedranno momenti di espansione e di riflusso dettati dalle vicende politiche del Paese e dagli orientamenti culturali, ma l'idea della curariabilitazione si manterrà attiva negli anni fino a confluire nella finalità rieducativa della pena affermata dall'art. 27 della Costituzione. I suoi passaggi, all'insegna del recupero morale e sociale, determineranno una gestione carceraria progressivamente improntata agli obiettivi curativi, che includeranno miglioramenti nelle condizioni di vita dei dete-

nuti, ma sanciranno anche quelle logiche di intervento basate sull'ipotesi della diversità naturale. In questa direzione si muovono alcune circolari degli anni 1921-1922, il cui contenuto aderisce apertamente ai dettami della Scuola Positiva: si comincia a guardare ai detenuti come oggetto di cura più che di repressione; gli interventi di contenzione e di coercizione meccanica vengono rivisitati in un'ottica sanitaria; si riesamina la disciplina dei colloqui, della corrispondenza e, in genere, della socialità dei detenuti, nell'obiettivo di una progressiva depurazione dai significati afflittivi ritenuti fattori di inasprimento dell'animo, ostacoli al fluire disciplinato della vita in carcere e alla rieducazione del condannato, quale mezzo privilegiato di difesa sociale. Molte di queste innovazioni verranno assunte dalla riforma del Regolamento carcerario del 19 febbraio 1922 (R.d. n. 393) (Neppi Modona, 1973; Fassone, 1980). Frattanto era stata istituita, su incarico del Ministro della Giustizia, Ludovico Mortara, una «Commissione per la riforma delle leggi penali» che, fra gli altri obiettivi, aveva quello di una sistematizzazione razionale della difesa contro la delinquenza abituale tenendo conto «soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti, oltre che della materialità dei fatti delittuosi» (dalla relazione di Mortara, cit. in Gianniti, 1981, p. 81). Le risultanze, presentate nel gennaio 1921, sono quelle note alla storia come Progetto Ferri, dal nome del Presidente della Commissione (Ferri, 1921, 1928). I mezzi indicati per la difesa sociale repressiva si articolano in funzione della prevenzione generale, data dal potere intimidatorio della pena, e di quella speciale o individuale che, accanto all'intimidazione, richiede la cura e la rieducazione del reo. A tale ultimo scopo, connesso all'efficacia delle pene, viene affermata l'esigenza dello studio positivo del delinquente «nella sua costituzione organica e psichica, nonché nel suo ambiente fisico e sociale» (Gianniti, 1981, p. 87).

Il Progetto Ferri non verrà attuato, ma le tesi positiviste saranno mantenute attive nel dibattito scientifico. Il Congresso Internazionale di Criminologia di Roma del 1938, ne sosterrà i corollari penitenziari: studio della personalità del reo; istitu-

zione di centri di osservazione dei detenuti; preparazione anche criminologica del giudice penale; affiancamento di tecnici al giudice di sorveglianza.

L'avvento del fascismo spezza la strada, appena avviata, del riformismo umanitario, mentre recepisce e sviluppa, in forma strumentale, le tesi curative. La politica carceraria viene tacciata di permissivismo e la Direzione generale trasferita dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia (R.d. 31 dicembre 1922, n. 1718), al fine di ristabilire i nessi di consequenzialità del carattere punitivo della pena fra momento della comminazione e fase dell'esecuzione (Neppi Modona, 1973). Della scienza positiva vengono accolti gli schematismi più riduttivi e quelle concezioni accondiscendenti o non oppositive agli obiettivi del regime e al clima di restaurazione:

«Di fronte alla teoria dei sostitutivi penali (4), che in questi anni Ferri approfondisce e rilancia, l'indirizzo biologico e clinico è assai utile per prenderne le distanze: il tentativo di spiegare il delitto su basi cliniche, specie quando segue ad una ricerca che tali basi ha individuato nel terreno dei condizionamenti sociali, reca fatalmente con sé il sospetto di un interessato acquietamento della coscienza collettiva: le disfunzioni ormoniche non creano sensi di colpa e soprattutto non impongono modifiche dell'assetto sociale, le carenze neuro-vegetative possono essere curate senza che la terapia vada a toccare il terreno della giustizia sociale» (Fassone, 1980, pp. 51-52).

(4) Si tratta di una teoria elaborata da Ferri già alla fine dell'Ottocento e ispirata al principio della difesa sociale preventiva indiretta. Essa poggia sull'approccio plurifattoriale dell'autore e sulla constatazione che, pur essendo il delitto prodotto di fattori individuali, fisici e sociali, questi ultimi rappresentano la causa più frequente di criminalità. Idonei rimedi di bonifica sociale potrebbero pertanto contrastare il fenomeno, eliminandone le cause all'origine. I provvedimenti proposti riguardano l'ordine economico, politico, scientifico, civile e amministrativo, religioso, familiare, educativo. Qualche esempio: diminuire le tariffe doganali per evitare il contrabbando; impiegare gli indigenti nei lavori delle opere pubbliche a contenimento dei reati contro la proprietà; la libertà di pensiero contro i reati di stampa; diffusione dei mezzi offerti dal progresso scientifico per evitare, ad esempio, il ricorso all'aborto e all'infanticidio; e varie altre ipotesi esposte da Ferri nella sua *Sociologia criminale* (1892) e dettagliatamente riportate da Gianniti (1981). L'idea fonda sull'efficacia della prevenzione sociale e dei connessi provvedimenti «che, oltre a favorire l'evoluzione della società, tendono ad attuare in via indiretta la difesa preventiva contro la criminalità, combattendone specialmente i fattori sociali (è assurdo colpire gli effetti quando non si eliminano le cause)» (Gianniti, 1981, p. 63).

Il Codice penale del 1930 — nella sua costruzione a doppio binario — ratifica il recupero della logica retributiva, iniettandola di finalità curative per le categorie di soggetti «a responsabilità limitata». Il nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con R.d. 18 giugno 1931, n. 787 in conformità ai dettami del Codice fascista, riconduce a piena afflittività la qualità della vita penitenziaria con coloriture di stampo moralizzante (5). Progressioni nelle forme di detenzione erano previste in base alla dimostrata elevazione morale del detenuto e le sanzioni disciplinari accuratamente dettagliate a scopo punitivo e intimidatorio. Le istanze rieducative del positivismo vengono accolte in una veste puramente formale e, alla luce del *vigilando redimere*, ridotte alle pratiche dell'istruzione, del lavoro e della religione, dove l'emenda è finalizzata all'assoggettamento.

Gli obiettivi di recupero convergono sui minorenni che continuano a costituire il *focus* della rieducazione, ma anche dell'anormalità psichica e biologica. Nel 1934, con R.d. 1404 (convertito con modifiche nella legge 27 maggio 1935, n. 854), viene istituito il Tribunale per i Minorenni, del cui collegio fa parte, accanto a due giudici togati, anche «un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia» (art. 2). Con lo stesso decreto vengono istituiti i Centri di osservazione che «hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale» (art. 8 co. 2). Viene anche affermata l'importanza delle indagini di personalità «rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale (...) quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta» (art. 11 co. 1-2).

(5) Dalla relazione al Regolamento: «l'Italia (...) ha consacrato nel suo codice penale un sistema dell'esecuzione delle pene detentive (...) che (...) segna altresì la necessità che il regime carcerario serva alla rigenerazione del condannato (...); «a questa finalità di emenda del condannato, che è tra le più nobili aspirazioni della coscienza moderna, sono preordinati i capisaldi della riforma» (cit. in di Gennaro, Bonomo e Breda, 1980, p. 22).

Con la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, i temi del penitenziario diventano un fatto secondario agli obiettivi di ricostruzione del Paese e della sua riorganizzazione politica. Restano prevalenti la retribuzione, l'ordine e la disciplina con cui governare una popolazione carceraria prodotto della guerra: masse di sbandati e piccoli delinquenti; criminali del fascismo; vittime del regime. L'idea rieducativa muta nei presupposti: da un lato la sottolineatura etica del diritto proveniente dai giuristi cattolici che incarnano «un'aspettativa generale a livello emotivo e inconscio, fatta di desiderio di rinnovamento e di pace, di volontà di dimenticare le durezze della guerra e di iniziare un'era quasi messianica di fraternità» (Fassone, 1980, p. 70); dall'altra la rifioritura culturale e scientifica che, a reazione dell'appiattimento di regime e nell'obiettivo della ripresa, riattiva la presenza delle scienze sociali e il loro contributo alle questioni del diritto.

Nel 1947, la Costituzione repubblicana sancisce normativamente il principio di umanizzazione delle pene e la loro finalità rieducativa (6). Seguiranno Commissioni parlamentari e comitati di studio con gli obiettivi di rilevare le condizioni di vita carceraria e riformare il regolamento del 1931.

Gli anni Cinquanta sono densi di avvenimenti. Al Congresso Internazionale di Diritto Penale dell'Aja (1950), viene riconosciuta l'importanza dell'esame di personalità per l'individualizzazione del trattamento e la scelta della sanzione più idonea al reinserimento sociale. Il Congresso di Roma del 1953 sostiene la finalità rieducativa della pena e quello di Anversa (1954) l'utilità dell'osservazione scientifica (Fassone, 1980). Nel 1955 vengono approvate, dal Congresso dell'O.N.U. a Ginevra, le Regole Minime per il trattamento dei detenuti, che ribadiscono il significato curativo e rieducativo del trattamento in vista del reinserimento sociale.

Le prime ripercussioni di questo movimento culturale riguardano, ancora una volta, l'ambito minorile. Nel 1956, gli

(6) L'art. 27 co. 2, così recita «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

psicologi entrano a far parte del Tribunale per i Minorenni (legge 27 dicembre 1956, n. 1441) e iniziano ad operare negli istituti e servizi dei Centri di Rieducazione. Questi ultimi vengono riordinati e, accanto agli istituti di osservazione, alle case di rieducazione, ai riformatori e alle carceri (ridenominate prigioni-scuola), sono introdotti, ma non tutti poi attivati: gabinetti medico-psico-pedagogici; uffici di servizio sociale, istituti medico-psico-pedagogici; focolari di semilibertà e pensionati giovanili; scuole, laboratori e ricreatori speciali (legge 25 luglio 1956, n. 888). Vengono definiti i loro scopi che consistono nel provvedere «alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile» (art. 1 co. 1). Nel 1958, il settore adulti propone un tentativo di riprodurre l'esperienza dei minori, secondo i suggerimenti provenienti da larga parte del settore scientifico e affermati, in particolare, in occasione del Convegno Nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale, tenutosi a Bellagio-Milano nel 1953 (AA.VV., 1954): presso l'Istituto di Roma-Rebibbia viene aperto il Centro di Osservazione, con finalità di diagnosi e smistamento dei detenuti presso le altre carceri, secondo le esigenze di trattamento evidenziate. Di lì a poco, con un provvedimento della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, l'Ufficio del giudice di sorveglianza potrà avvalersi della collaborazione del personale specializzato operativo in tale Centro, per l'accertamento della pericolosità sociale e la conseguente disposizione di misure di sicurezza (Di Tullio, 1961).

4. – *Il pensiero scientifico e le funzioni applicate*

È su questo sfondo storico che si sono costruiti i nuclei originali della psicologia penitenziaria e i suoi primi spazi applicativi definiti dalla finalità rieducativa. Il presupposto della correggibilità del criminale e il fine di un suo reinserimento, non dannoso per la collettività, caratterizza i primi passi di questa branca della psicologia giuridica.

L'ambiente che la vede nascere è quello delle scienze mediche, in una cornice dove l'elevazione morale del detenuto rappresenta la base del trattamento rieducativo e il presupposto del riadattamento sociale. La terapeutica del delinquente viene a configurarsi come funzione istituzionale contigua alla profilassi della criminalità e finalizzata a una più vasta opera di bonifica morale e sociale. Scrive Di Tullio nel 1928:

«Ma ad un certo punto la profilassi del delitto, dovendosi svolgere in adeguate istituzioni, si viene a continuare con quella cosiddetta terapia del delitto che (...) deve basarsi sul cardine fondamentale della bonifica morale del delinquente e svolgersi quindi attraverso la rieducazione razionale dei delinquenti minorenni, la riforma penitenziaria, e l'assistenza materiale e morale ai liberati dalle carceri per il loro riadattamento sociale» (p. 157).

In questa prospettiva, scienze mediche, scienze sociali e concezioni morali concorrono tutte a definire il carattere fisico-psichico del detenuto e stabilirne il grado di permeabilità ai mezzi di correzione. Nascono, negli anni Venti ad opera del Di Tullio, i primi Servizi di Antropologia Penitenziaria (Di Tullio, 1928), con funzioni di prima conoscenza e classificazione dei detenuti nuovi entrati, assistenza e cura dei delinquenti abituali affetti da particolari sindromi psichiatriche, in stato di intossicazione o con turbamenti fisio-psichici di rilievo, osservazione dei simulatori di pazzia, collaborazione con il personale penitenziario nei procedimenti di ordine pedagogico-disciplinare (Di Tullio, 1928). La funzione psicologica è fortemente commistionata, da un lato, a quella medico-psichiatrica per la definizione delle tipologie delinquenziali, dall'altro, a quella pedagogica e morale per la messa a punto dell'intervento correzionale. Anche le attività dichiaratamente psicologiche, come la psicoterapia ad esempio, vengono connotate da contenuti e metodi di ordine medico-psichiatrico, shock-terapia, psicoterapia chirurgica, in una gestione carceraria progressivamente improntata agli obiettivi curativi (Altavilla, 1954), rinviando alle diffuse concezioni di stampo biologico, nell'interpretazione del fenomeno criminale.

La valutazione della personalità e la progressione delle forme di segregazione in base ai risultati dell'azione rieducativa

rappresentano i modi per garantire le finalità dell'emenda fin dal momento dell'applicazione della pena e nel corso della sua esecuzione. Questo orientamento porta a ventilare l'ipotesi della pena indeterminata, attraverso cui rispondere all'esigenza di modulare la risposta punitiva dello Stato sulla base dei progressi effettuati dal condannato durante la detenzione (Di Tullio, 1961; Persico, 1955), affossando, rispetto al fine primario della rieducazione (Nuvolone, 1964), ogni garanzia di ordine legale. Lo studio dei rapporti fra personalità e delitto si configura come argomento nodale del dialogo fra giuristi e rappresentanti delle scienze sociali. In particolare, la conoscenza del «carattere fisico e psichico» del condannato (Novelli, 1933) viene da più parti individuata come fase preliminare a qualsiasi tipo di trattamento che intenda raggiungere l'obiettivo dell'emenda e, come fine ultimo, la terapia della criminalità. Si trattava di conoscere l'individuo, definire la sua sensibilità all'opera rieducativa e, su questa base, stabilire gli sviluppi dell'esecuzione penale. La pena indeterminata, con eventuali modifiche sia nella durata che nella natura (Di Tullio, 1961), la segregazione relativamente indeterminata, con un minimo stabilito in sentenza, accorciabile o prolungabile nel corso dell'esecuzione (Altavilla, 1954) e l'esecuzione penale progressiva, con il passaggio dall'isolamento totale alla liberazione condizionale, attraverso le fasi dell'isolamento notturno e del collocamento in un istituto di riadattamento sociale (Novelli, 1933) rappresentano le ipotesi più acclarate ai fini del trattamento e della prevenzione speciale. Alcune di esse erano state accolte e sancite nel Regolamento del 1931 e l'indeterminatezza della pena era entrata a pieno titolo nel diritto penale attraverso la formula della misura di sicurezza (7).

(7) Il Codice penale del 1930 aveva infatti recepito alcune «pericolose» istanze positiviste e, in particolare, il principio della pericolosità criminale affermato nel Progetto Ferri. Nella valutazione della gravità del reato agli effetti della pena, erano state introdotte le categorie della capacità a delinquere (art. 133) e della pericolosità sociale (art. 203), che nella zona dell'anormalità finivano per includere, accanto agli alienati, i delinquenti abituali e per tendenza (tali norme sono tuttora vigenti). Al giudice viene demandato il compito di desumere non solo dalla qualità e gravità del reato, ma dalla personalità del reo, dal suo carattere, dalla sua condotta e dalle

Infrequenti sono le visioni focalizzate sulla competenza psicologica, salvo poche eccezioni come il pensiero di Agostino Gemelli e il suo impegno, non esclusivo di questo settore, a distinguere i campi di interesse della psicologia da quelli dell'antropologia criminale. Quest'ultima, infatti, dovrebbe occuparsi esclusivamente dei criminali portati al delitto da condizioni morbose, restando di pertinenza della psicologia lo studio della maggior parte dei delitti, quelli cioè messi in atto da individui normali, orientati all'agire criminoso in particolari condizioni psicologiche e situazionali. La dinamica del delitto — come luogo da cui attingere elementi di conoscenza sulla personalità dell'autore e sui motivi del suo agire (Gemelli, 1936, 1948) — rappresenterebbe il mezzo attraverso il quale assolvere ai due principali compiti della psicologia applicata al settore penale, il primo di ordine processuale, il secondo penitenziario:

«Offrire al giudice gli elementi di fatto nell'analisi dell'azione delittuosa e nella determinazione del processo attraverso il quale l'individuo è arrivato al delitto, affinché il giudice possa valutare questa azione delittuosa; fornire poi a chi dirige la casa di pena gli elementi diagnostici perché il delinquente, nel mentre soddisfa il debito della giustizia offesa, possa essere rieducato e restituito alla società in condizioni di poter assolvere i doveri della sua vita, sono i due compiti della moderna psicologia. (...) L'antropologia criminale, spogliata dai pregiudizi filosofici che la inquinavano, può ritornare al compito modesto di studiare quella limitata categoria di delinquenti il delitto dei quali è frutto di una costituzione morbosa, lasciando alle altre discipline, e in primo luogo alla psicologia, lo studio di tutta la grande massa dei delinquenti e la grande parte dei delitti. Per adempiere al quale compito queste scienze, applicando ciascuna i propri metodi, studiano il delinquente e il delitto così come studiano ogni altra categoria di uomini di ogni altro stato e di ogni condizione, senza creare un tipo di uomo che stia a sé: il delinquente» (1936, pp. 148-149).

Di fatto, dagli studi delle discipline applicate all'ambito penitenziario, il delinquente ne è sempre uscito come una categoria del tutto particolare, anche se sono cambiati, nel tempo e

condizioni di vita, la probabilità che egli commetta ulteriori reati. Alla pena si affiancano le misure di sicurezza, determinate solo nel minimo e subordinate, nella durata, al riesame della pericolosità. L'osservatorio di cui parla Pavarini (1980) si estende e gli istituti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza divengono nuova fonte di sperimentazione su cui tarare le ipotesi di correggibilità.

nei diversi luoghi teorici, i parametri della sua diversità: dalla cattività alla follia, alle anomalie biologiche, fino alle patologie psichiche e sociali.

Nella seconda metà degli anni Cinquanta che, come abbiamo visto, presenta il ventaglio più articolato di riforme ispirate alle scienze extragiuridiche, il modello teorico prevalente è quello plurifattoriale e le spiegazioni del crimine sono quelle dei determinismi psichiatrico, psicologico, sociologico. Il concetto di emenda tende ad essere abbandonato e la rieducazione si lega progressivamente alla tesi del recupero sociale che si affermerà nel decennio successivo, dominando con accenti alterni il dibattito fino ai nostri giorni.

5. – *I nuovi temi penitenziari*

In questo clima, si succedono, negli anni Sessanta, diversi disegni di legge per il riordino normativo della materia penitenziaria, mai approvati per decadenza delle legislature. Argomenti costanti saranno la flessibilità dell'esecuzione penale in funzione del grado di riadattamento acquisito e la previsione di specialisti per le attività di osservazione e trattamento. Questo lungo e faticoso *iter*, che solo nel 1975 porterà all'approvazione dell'Ordinamento Penitenziario (legge 354), si svolge su uno sfondo culturale che ne accoglierà con scetticismo, e talora con dissenso, la portata innovativa. L'idillio rieducativo era entrato in crisi: della rieducazione iniziava ad essere colto il contrasto con la condizione segregante e con il carattere afflittivo della privazione di libertà. La fiducia nelle istituzioni era crollata e, a cavallo degli anni Settanta, si radicalizza in una contestazione che ne evidenzia lo stile autoritario e conservatore. Della politica criminale viene messa in luce la qualità selettiva e il potere di marginalizzazione differenziale. La diversità dell'uomo criminale — posta a base dell'azione curativa — non regge al confronto con gli sviluppi teorici, che hanno assunto nella loro consapevolezza concetti quali numero oscuro, processi di etichettamento, costruzione del crimine (Traverso e Verde, 1981; Baratta, 1982; Bandini, Gatti, Marugo e Verde, 1991; De Leo e Patrizi, 1992; Ceretti 1992).

E d'altro canto, la diffidente accoglienza trova ragione in un rinnovamento che — fatta eccezione per l'importante capitolo delle misure alternative alla detenzione — si appalesa talora retorico e di scarsa sostanza. Basti pensare al famigerato art. 90, poi abrogato dalla riforma Gozzini del 1986, che per motivi di ordine e sicurezza, sia pur gravi ed eccezionali e sia pure per un tempo strettamente necessario, dava facoltà al Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere, anche totalmente, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge, che con quelle esigenze potessero porsi in contrasto. Non è questa la sede per delineare luci e ombre dell'attuale Ordinamento Penitenziario e sulla questione esistono voci più competenti che hanno prodotto una vasta letteratura (Cappelletto e Lombroso, 1976; Bricola, 1977; AA.VV., 1979; Fassone, 1980; Mosconi, 1982; Pavarini, 1983; Fortuna, 1985; Ferrajoli, 1989). Ciò che va qui rilevato è il senso storico della legge nei rapporti con la nostra disciplina e la riflessione sembra potersi sviluppare in due direzioni: la collocazione della psicologia e degli psicologi in ambiente penitenziario; le funzioni specialistiche richiamate dalle nuove previsioni normative.

Riguardo al primo punto, è indubbio che solo con la legge del '75 la psicologia trova legittimazione ai suoi spazi di intervento (8), sullo sfondo di una storia fatta di mediazioni con tutte quelle scienze forti di un'antica presenza in ambito penale e penitenziario, dalla medicina e dalla psichiatria all'antropologia criminale, come disciplina a maggiore competenza nel settore. Prima di quella data, infatti, il sapere e il saper fare psicologico appaiono ausili puramente marginali a una funzione prevalentemente esplicata da altre competenze. Ne sono una prova i Servizi Penitenziari, attivati nelle carceri romane fin dagli anni Venti, per lo più gestiti e organizzati da antropologi criminali. La funzione psicologica, pur attraversando le prestazioni offerte da questi Servizi, sembra connettersi piuttosto all'obiettivo di conoscere la personalità del detenuto, che non

(8) I riferimenti sono, in particolare, all'art. 1 che definisce la finalità trattamentale della pena e all'art. 80 che introduce la presenza di «professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica»

all'esigenza di attivare, in questa direzione, una competenza specifica e specialistica: a fronte di un suo riconoscimento ai fini dell'intervento penitenziario, la psicologia appare sufficientemente silente nelle previsioni di legge e quindi negli spazi applicativi, dove prevalgono rappresentanti del mondo psichiatrico e dell'antropologia criminale. Lo studio dell'uomo detenuto e la predisposizione del suo trattamento vengono così fortemente caratterizzati dalle concezioni più accreditate nell'ambito di quelle discipline, con una priorità delle ipotesi psico-patologiche e costituzionalistiche che avvaloravano l'ideologia correzionale.

Proprio da questa tradizione traggono origine le ambiguità dell'Ordinamento Penitenziario in merito al secondo punto. Ambiguità concettuali e di lessico con cui non solo gli psicologi, ma anche i nuovi specialisti del penitenziario, come gli educatori e gli assistenti sociali, hanno dovuto confrontarsi. Fassone (1980) ne propone una puntuale analisi e quasi mai gli scritti sulla materia ne tralasciano le implicazioni. I compiti delle figure specialistiche vengono solo abbozzati e le frequenti incursioni dei costrutti extragiuridici non ne consentono una chiara definizione. La categoria del trattamento fa da *trait d'union* fra rieducazione e reinserimento sociale, ma nei suoi nuclei costitutivi ricalca ragionamenti teorici oramai superati, risolvendosi nell'obiettivo di rimuovere le condizioni-causa di criminalità (9). Anche l'articolazione degli elementi trattamentali resta ancorata alle vecchie logiche e la nuova attenzione ai contatti socializzativi con l'esterno, con la famiglia e attraverso le attività culturali, ricreative e sportive, poggia su una base esportata dal Regolamento del '31, con la preminenza assegnata al lavoro, all'istruzione, alla religione.

Non intendiamo, con queste sommarie osservazioni liquidare la validità della legge e l'operazione sarebbe ingenua, non

(9) L'art. 27 del Regolamento di Esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) così recita, al primo comma «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione».

tenendo conto dei cambiamenti in positivo prodotti sia a livello delle condizioni di vita intramurale, sia per le previsioni deistituzionalizzanti dei permessi e delle misure alternative. L'Ordinamento Penitenziario è infatti espressione di una volontà legislativa di attuare l'obiettivo della risocializzazione e di ridurre la fase custodiale della pena, ma di fatto sembra aver mantenuto, al proprio interno, un'impostazione meccanicistica nella lettura della devianza e un approccio correzionale nella definizione dei parametri di trattamento. Ancora negli anni Ottanta, le riforme di legge introdotte per attenuare le conseguenze della carcerazione — attraverso un'estensione delle misure alternative alla detenzione, già presenti nella legge 354 (legge 10 ottobre 1986, n. 663) e l'introduzione di quelle sostitutive delle pene brevi (legge 24 novembre 1981, n. 689) — stentano a ricondurre nei termini della traduzione operativa le indicazioni offerte dai nuovi paradigmi affermatasi in ambito criminologico e psicologico-giuridico. L'ottica premiale, prevalente nei criteri di concessione delle misure, sembra aver impedito alle funzioni specialistiche un'applicazione adeguata alle esigenze proposte dalla popolazione detenuta e coerente con lo stesso spirito delle riforme, ponendo un paradosso comunicativo che impone agli esperti di valutare, ai detenuti di dimostrare la «scelta» della partecipazione all'opera rieducativa (10).

La conseguenza più evidente è stata la difficile conciliabilità fra un dibattito scientifico sempre più orientato a combattere l'ideologia correzionale e le fatiche sostenute dall'operatività sociale nell'individuare spazi d'autonomia capaci di utilizzare, all'interno dei vincoli normativi, le acquisizioni di quel dibattito.

È a partire da queste premesse che si sono andate costruendo le coordinate del più recente dialogo fra mondo scientifico e operatività interna agli istituti di pena. La rieducazione si è

(10) L'art. 13 «Individualizzazione del trattamento» precisa, all'ultimo comma: «Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento». L'art. 27 «Osservazione della personalità» indica che «(...) ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento» (co. 1).

progressivamente ridotta a linguaggio di prassi, a strumento di contatto fra esperti del trattamento e magistratura di sorveglianza; l'uomo detenuto, come oggetto privilegiato dell'attenzione specialistica, ha lasciato spazi, sempre più definiti, alle funzioni e ai processi attivati dai contesti della detenzione. La terapeutica della delinquenza, vecchia illusione correzionale e miraggio della prima professionalità psicologica all'interno delle carceri, è divenuta retaggio storico. L'acquisizione di competenza penitenziaria da parte degli psicologi ne ha rilevato l'improbabilità e il rischio lesivo dei diritti dei detenuti (11). La psicologia penitenziaria ha dilatato il suo interesse fino a comprendere il livello delle regole informali, che insieme alla norma organizzano la vita comunitaria, le interazioni di ruolo e il lavoro d'*équipe*, la gestione pratica degli obiettivi di aiuto e la loro definizione rispetto alle esigenze di controllo. Il carcere è stato ripensato come sistema complesso, come attivatore di comunicazioni e interazioni che si estendono oltre il problema rappresentato dal singolo caso e che la competenza psicologica deve assumere come oggetto di studio (Serra, 1984).

In questa direzione si muovono i contributi degli ultimi anni, con un'attenzione circostanziata su tali coordinate che, da un lato, mirano al superamento dell'approccio rieducativo nell'attività trattamentale, dall'altra tentano di ridefinire, secondo forme più articolate e comprensive delle dimensioni interattive e di contesto, lo stesso ambito applicativo della psicologia penitenziaria. Il nuovo interesse si rivolge alla progettazione operativa, anche con riguardo agli interventi extramurari, all'analisi dei contesti istituzionali e delle loro dinamiche, alle esigenze di qualificazione e di formazione degli operatori.

(11) Se l'obbligo del trattamento può ingenerare dubbi di garantismo o avversi pareri su un possibile carattere negoziale nella progressione dell'*iter* penitenziario, un'eventuale azione psicoterapeutica si presenta come ipotesi ad alti livelli di rischio e di problematicità; il contesto carcere e i vincoli giuridici annullano infatti i suoi principali requisiti: una libera motivazione, la possibilità di scelta, un'adesione non condizionata al *setting*. Appare piuttosto proponibile un intervento che, mantenendosi entro i confini di cambiamento definiti dal vincolo giuridico, si proponga di utilizzarlo in senso strategico, sollecitando le risorse individuali ad assumerne i significati in termini di conseguenze rispetto alla progettualità di vita e con riguardo alle attese del sociale.

Gli ultimi lavori (Serra, 1981, 1984, 1987, 1988; Canepa, 1981, 1982; Fortuna, 1985; Merzagora, 1987; Traverso, 1987; De Leo, 1989a; AA.VV., 1992) denotano ed esemplificano l'impegno di quanti, applicati allo studio e alla ricerca e presenti come clinici nel settore, si interrogano sulle nuove prospettive del trattamento penitenziario e sull'ipotesi, oramai da più parti acclarata, di un lavoro psicologico dove la considerazione delle cornici normative e dei contesti definiti dal diritto non limiti l'autonomia della scienza, rappresentandosi anzi come specifico del suo oggetto di studio. In questo senso, i più recenti contributi sembrano aver indicato alternative concettuali che consentono di assumere il vincolo normativo, considerandolo come fonte di informazioni e come strumento per un intervento che valorizzi le risorse individuali e di contesto, a più livelli, sollecitando l'attuazione dei programmi operativi ad esse più pertinenti.

Lo stato attuale del dibattito denuncia il malcontento nei confronti di una normativa penitenziaria ancora definibile all'interno del binomio punizione-premio (con un'accentuazione del primo termine dettata dalle ultime riforme: legge 12 luglio 1991, n. 203; legge 7 agosto 1992, n. 356; legge 12 agosto 1993, n. 296) e prospetta l'emergere di una nuova operatività volta a favorire l'attivazione del soggetto verso le proprie risorse interne ed esterne, tenuto conto dei confini di azione imposti dalla norma. La letteratura degli ultimi anni rielabora il significato di trattamento come intervento costruito con l'individuo in interazione, sulla base delle esigenze individuate nel corso dell'incontro operativo e non di ipotetiche cause del comportamento delinquenziale. Vengono al contempo avvalorate le ipotesi criminologiche di stampo minimalista (AA.VV., 1985; Ferrajoli, 1989) per una nuova politica giudiziaria che intenda ridurre le occasioni di contatto e di permanenza del soggetto nella giustizia, soprattutto nei casi di occasionalità e scarsa rilevanza dei reati. Molte di queste considerazioni hanno trovato fertile campo di applicazione in ambito minore, producendo risposte normative ai risultati di esperienze e ricerche che hanno dimostrato l'esistenza di rischi strutturali e inevitabili nel rapporto fra soggetto e giustizia formale: primo

fra tutti il possibile rischio di amplificazione delle problematiche su cui la stessa operatività penitenziaria è chiamata a intervenire.

Su un altro piano, la disciplina riconosce, ed assume fra le proprie competenze, tutte quelle dimensioni di contesto che rinviano alla sfera organizzativa dei sistemi istituzionali e che informano l'agire di ruolo componendone la processualità operativa. Il filone che ne emerge, e che negli ultimi anni ha prodotto sempre più frequentemente occasioni di incontro anche con la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, è quello della formazione degli operatori. Gli studi focalizzati sull'analisi dei contesti istituzionali hanno evidenziato come l'aumento di complessità nei sistemi della giustizia abbia storicamente spostato il fuoco dell'agire di ruolo dalla specializzazione tecnica verso competenze relazionali articolate, capaci di integrare la specificità delle proprie funzioni nella varietà dei ruoli interagenti (De Leo, 1989b; De Leo e Patrizi, 1989; Mazzei, 1989). Sotto un altro profilo, gli sviluppi normativi e l'emergere di nuove professionalità hanno prodotto culture operative dove l'esigenza della differenziazione anticipa e costruisce l'identità di ruolo. Il sapere e il saper fare tecnico assumono così rilevanza in quanto strumenti attraverso cui strutturare l'intervento, configurandosi, ad altri livelli, come «oggetto di scambio» istituzionale che orienta i climi e le dinamiche del contesto. Ne consegue che ogni operatore debba interrogarsi sulle funzionalità del proprio agire non solo, né principalmente, rispetto all'evoluzione del singolo caso, ma in un'ottica più complessa che comprenda l'organizzazione, i ruoli in essa inseriti, gli altri sistemi di interazione. Si tratta di una competenza sovra-funzionale il cui obiettivo è di produrre una sorta di controllo interno all'azione specialistica, garantendone la capacità di confronto e dialogo con i suoi sistemi di appartenenza e con l'ambiente di riferimento. È in questa prospettiva che la formazione degli operatori si è posta all'attenzione della psicologia giuridica come problema non soltanto di taglio specialistico ma fortemente investito dalle dimensioni psicosociali, configurandosi oggi come un ambito in costante evoluzione che può consentire ai ragionamenti scientifici di

calibrarsi sui problemi operativi, estraendone funzionalità di tipo pragmatico e sollecitazioni sul piano teorico (AA.VV., 1988; AA.VV., 1989; Canepa, Lomi e Marugo, 1990; De Leo e Patrizi, 1995).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Atti del Convegno Nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della Procedura Penale*, Bellagio 24-25-26 aprile 1953/Milano 28-29-30 novembre 1953, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffrè, Milano, 1954.
- AA.VV., *Il carcere dopo le riforme*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- AA.VV., *Il diritto penale minimo, Dei Delitti e delle Pene*, 3, 1985.
- AA.VV., *Esperienze di Giustizia Minorile*, 3, 1988.
- AA.VV., *La formazione e l'aggiornamento del personale penitenziario, Quaderni dell'Ufficio Studi, Ricerche e Documentazione della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena*, 18, 1989.
- AA.VV., *Giornata di Studio su: Carcere e ruolo degli operatori sociali. Mutamenti normativi, nuove emarginazioni, nuove forme di controllo penale*, Milano, 16 maggio 1992. Relazioni non pubblicate.
- ALTAVILLA E., *Il delinquente e la legge penale*, Morano, Napoli, 1954.
- BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.I. e VERDE A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano.
- BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- BAVARO V., *Proposte per una riforma carceraria in Italia*, Arti Grafiche Mario Vimercati, Milano, 1956.
- BRICOLA F. (a cura di), *Il carcere «riformato»*, Il Mulino, Bologna, 1977.
- CANEPA G. (a cura di), *Il trattamento penitenziario. Realtà e prospettive, Rassegna di Criminologia*, Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 2, 1981.
- CANEPA G. (a cura di), *Le alternative alla detenzione. Problemi e orientamenti, Rassegna di Criminologia*, Collana Monografica di Criminologia e Medicina Legale, 3, 1982.
- CANEPA G., LOMI A. e MARUGO M.I. (a cura di), *La formazione del criminologo*, Cedam, Padova, 1990.
- CAPPELLETTO M. e LOMBROSO A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976.
- CERETTI A., *L'orizzonte artificiale. Problemi epistemologici della criminologia*, Cedam, Padova, 1992.

- DAGA L., *I sistemi penitenziari*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. XI, *Carcere e trattamento*, Giuffrè, Milano, 1989, 1-46.
- DE LEO G., *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino, 1981.
- DE LEO G. (a cura di), *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989a.
- DE LEO G., *Nuovi modelli di interazione fra psicologi, operatori sociali e giustizia penale*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989b, 251-269.
- DE LEO G., *Oggetto, competenze e funzioni della psicologia giuridica*, in A. QUADRIO e G. DE LEO (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*, LED, Milano, 1995, 17-30.
- DE LEO G. e PATRIZI P., *La formazione psico-sociale in ambito criminologico*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989.
- DE LEO G. e PATRIZI P., *La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche*, Il Mulino, Bologna.
- DE LEO G. e PATRIZI P. (a cura di), *La formazione psicosociale per gli operatori della giustizia*, Giuffrè, Milano, 1995.
- DI GENNARO G., BONOMO M. e BREDI R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1980.
- DI TULLIO B., *La costituzione delinquenziale nella eziologia e terapia del delitto*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1928.
- DI TULLIO B., *Antropologia criminale e redenzione umana*, Centro Internazionale di Redenzione Umana, Roma, 1961.
- FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989.
- FERRI E., *Sociologia criminale*, Bocca, Torino, 1892.
- FERRI E., *Lezioni di diritto e procedura penale*, stenografate dall'avv. Vittore Bonfigli - Università di Roma - anno 1910-1911, Associazione Universitaria Romana, Roma.
- FERRI E., *Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (Libro I) con la Relazione*, Vallardi, Milano, 1921.
- FERRI E., Prefazione a E. ALTAVILLA, *La psicologia giudiziaria*, Utet, Torino, 1925.
- FERRI E., *Psicologia criminale e psicologia giudiziaria* (Discorso al Congresso Internazionale di Antropologia Criminale, Colonia 1911), in E. FERRI, *Studi sulla criminalità*, Utet, Torino, 1926.
- FERRI E., *Principi di diritto criminale*, Utet, Torino, 1928.
- FORTUNA F.S. (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli, Milano, 1985.

- GEMELLI A., *Metodi, compiti e limiti della psicologia nello studio e nella prevenzione della delinquenza*, Vita e Pensiero, Milano, 1936.
- GEMELLI A., *La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e psicologici*, Giuffrè, Milano, 1948.
- GIANNITI F., *Prospettive criminologiche e processo penale (Seminario Giuridico della Università di Bologna)*, Giuffrè, Milano, 1977, 1981.
- GULOTTA G. (a cura di), *Psicologia giuridica*, Angeli, Milano, 1979.
- GULOTTA G., *Psicologia e processo: lineamenti generali*, in G. GULOTTA (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987, 3-27.
- MAZZEI D., *Intervento psicologico e analisi dei contesti istituzionali*, in G. DE LEO (a cura di) *Lo psicologo criminologo. La psicologia clinica nella giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 1989, 137-166.
- MERZAGORA I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987.
- MOSCONI G.A. (a cura di), *L'altro carcere*, Cleup, Padova, 1982.
- NEPPI MODONA G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, II, Einaudi, Torino, 1973, 1905-1998.
- NOVELLI G., *Primi lineamenti di una teoria della individualizzazione della pena nelle sue tre fasi: legislativa, giudiziale, esecutiva*, in AA.VV., *Studi in onore di Mariano d'Amelio*, vol. II, Roma, 1933, 454-479.
- NUVOLONE P., *L'esecuzione delle pene e la prevenzione della recidiva nelle sue varie forme*, in *Alcuni problemi sui diritti della personalità*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffrè, Milano, 1964, 163-171.
- PATRIZI P., *Psicologia giuridica penale. Storia attualità e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1996.
- PAVARINI M., *Introduzione a ... La criminologia*, Le Monnier, Firenze, 1980.
- PAVARINI M., *L'esecuzione della pena*, in F. BRICOLA (a cura di), *Codice penale. Parte generale*, Utet, Torino, 1983, vol. III, 1083-1229.
- PELLINGRA B., *Relazione sul tema «Umanizzazione della pena»*, in *Atti del VI Convegno Nazionale di Diritto Penale*, Palermo, 29 ottobre-1 novembre, a cura della Sezione di Palermo dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, Arti Grafiche A. Renna, Palermo, 1959, 5-16.
- PERSICO G., *La riforma del sistema penitenziario italiano particolarmente in rapporto alla personalità del condannato*, *La Scuola Positiva*, 1-4, 1955, 629-641.
- QUADRIO A., *Psicologia giuridica e psicologia giudiziaria*, in A. QUADRIO (a cura di), *Psicologia e problemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1991, 1-17.
- SERRA C. (a cura di), *Devianza e difesa sociale*, Angeli, Milano, 1981.
- SERRA C. (a cura di), *L'istituzione penitenziaria come comunicazione: ipotesi, esperienze, prospettive*, Atti del IV Congresso Nazionale del Coordinamento Esperti Istituti di Prevenzione e Pena - Giardini Naxos, Messina, 17 e 18 marzo, 1984, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, numero speciale, 1984.

SERRA C. *Obiettivo socializzazione*, Kappa, Roma, 1987.

SERRA C. (a cura di), *Criminalità, carcere e recupero sociale*, Kappa, Roma, 1988.

SERRA C., *Lo psicologo nel processo di trattamento penitenziario nel settore adulti*, in A. QUADRIO e G. DE LEO (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*, LED, Milano, 1995, 297-309.

SOLIVETTI L.M., *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in F.S. FORTUNA (a cura di), *Operatori penitenziari e legge di riforma*, Angeli, Milano, 1985, 225-265.

TRAVERSO G.B. (a cura di), *Criminologia e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1987.

TRAVERSO G.B. e VERDE A., *Criminologia critica*, Cedam, Padova, 1981.

RIASSUNTO

Il contributo si propone di ripercorrere la storia della presenza psicologica nelle istituzioni della giustizia. Lo sguardo scelto tenta di immergersi nella fisionomia evolutiva del sistema penitenziario dalla fine del secolo scorso ad oggi alla ricerca degli obiettivi e, in relazione ad essi, delle funzioni specialistiche attivate in termini di elaborazioni concettuali e di ruoli agiti. Il profilo che ne emerge è di uno sviluppo complesso, spesso problematico: dalla fase della retribuzione, all'ipotesi rieducativa, fino alle più recenti attenzioni alle risorse di contesto e del singolo che si confronta con le richieste poste dal sociale e dal vincolo giuridico.

RESUME

L'oeuvre se propose de parcourir l'histoire de la présence psychologique dans les institutions de la Justice. Le regard choisi essaye de s'enfoncer dans la physiologie évolutive du système pénitentiaire, de la fin du siècle passé jusqu'à présent à la recherche des objectifs prédominants et, relativement à ces objectifs, des fonctions spécialisées activées en termes d'élaborations conceptuelles et de rôles déroulés.

Le profil qui en émerge est celui d'un développement complexe, souvent problématique : de la phase de la rétribution, à l'hypothèse de rééducation, jusqu'aux plus récentes attentions aux ressources de contexte et de chaque personne qui se confronte avec les demandes posées par le milieu social et par la liaison juridique.

SUMMARY

This contribution is aimed at following the presence of psychology throughout the history of the justice system. The perspective chosen is plunged into the prison system's evolutionary physiognomy, from the end of the last century to present times, seeking for its goals and to the relevant specialist functions that have been created and carried out. The outcoming profile is that of a complex, often problematic development: from the retribution phase, through the re-habilitation hypothesis, to the recent attention to context and individual resources, the latter facing demands from the community and from the judicial tie.